



investiamo nel vostro futuro



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività 2007-2013"

Asse I – Sostegno ai mutamenti Strutturali.

Obiettivo Operativo 4.1.1.4. "Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche"

I Azione: "Rafforzamento Strutturale"

Avviso 254/RIC del 18 maggio 2011

Progetto CERISI- Codice identificativo: Progetto PON a3_00422 CUP Progetto CUP J41D11000120007

Titolo progetto di potenziamento: C.E.R.I.S.I. Centro di Eccellenza Ricerca e Innovazione Strutture e Infrastrutture di grandi dimensioni"

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di "Macchina per la determinazione del coefficiente di attrito delle superfici di scorrimento di dispositivi sismici completa di accessori" nell'ambito del Progetto di Ricerca PON CERISI a3_00422

CUP J41D11000120007 - CIG 6157609BAF

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER ACCETTAZIONE

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Sistema di gara e criteri di aggiudicazione
Art. 3	Importo dell'appalto
Art. 4	Luogo della fornitura
Art. 5	Invariabilità dei prezzi
Art. 6	Termine essenziale di consegna della fornitura
Art. 7	Garanzia
Art. 8	Servizi e condizioni della fornitura. Manutenzione ordinaria
Art. 9	Affidamento
Art. 10	Direttore dell'esecuzione del contratto e Referenti appalto
Art. 11	Termine essenziale per la verifica di conformità
Art. 12	Responsabilità
Art. 13	Penalità - Inapplicabilità
Art. 14	Stipula del contratto
Art. 15	Cauzione definitiva
Art. 16	Fallimento della ditta o morte del titolare
Art. 17	Variazione della ragione sociale
Art. 18	Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 19	Garanzia per responsabilità civile verso terzi
Art. 20	Cessione del credito e divieto di cessione del contratto
Art. 21	Subappalto
Art. 22	Risoluzione e recesso dal contratto
Art. 23	Clausola risolutiva espressa – Esecuzione in danno
Art. 24	Notificazioni
Art. 25	Trattamento dei dati personali
Art. 26	Spese contrattuali
Art. 27	Foro competente
Art. 28	Rinvio

Allegato Tecnico "All. 1"

PER ACCETTAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di strumentazione costituita da "Macchina per la determinazione del coefficiente di attrito delle superfici di scorrimento di dispositivi sismici completa di accessori" da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PON 2007/2013 CERISI a3_00422 - CUP J41D11000120007, CIG 6157609BAF.

Nel seguito del presente Capitolato, l'Amministrazione Universitaria verrà indicata con il termine "Amministrazione" e la ditta appaltatrice con "Ditta".

L'esecuzione della fornitura e posa in opera si riferisce a strumentazioni **nuove di fabbrica** e comprende fornitura, imballo, trasporto, posa in opera, installazione ed assicurazione con oneri a carico della Ditta.

I beni oggetto di fornitura devono possedere certificati di conformità e marcatura CE.

Sono altresì a carico della Ditta tutte le spese per le opere ed installazioni necessarie per il funzionamento della strumentazione.

La fornitura e posa in opera dovrà essere eseguita a regola d'arte, in osservanza delle normative vigenti e la Ditta dovrà assicurare lo sgombero dei locali dagli imballaggi.

Le specifiche tecniche minime richieste, i servizi e condizioni generali minimi di fornitura sono indicati nell'allegato tecnico "All. 1" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale di appalto (d'ora in avanti Capitolato).

ART. 2 - SISTEMA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della fornitura e posa in opera avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti Codice dei contratti).

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto è pari a € 197.300,00, oltre IVA. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale è pari a zero, come da D.U.V.R.I. allegato alla documentazione di gara.

Sono ammesse solo offerte al ribasso.

ART. 4 - LUOGO DELLA FORNITURA

La fornitura e posa in opera deve essere effettuata presso i locali del Laboratorio prove di Scienza e Tecnica delle Costruzioni del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica Applicata (DICIEAMA) dell'Università degli Studi di Messina, siti in Messina, c.da di Dio (ex Facoltà di Ingegneria), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, dell'allegato tecnico "All. 1" e del D.U.V.R.I. redatto per il presente appalto.

ART. 5 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo offerto in sede di gara si intende fisso e invariabile e quindi non è ammesso procedere alla revisione dello stesso.

Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale e accessoria, ogni fornitura principale e accessoria, ogni installazione, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni

PER ACCETTAZIONE

trasporto ed ogni spesa in genere per eseguire la fornitura e posa in opera a regola d'arte e secondo quanto prescritto dal presente Capitolato, nonché le spese generali e l'utile d'impresa.

ART. 6 - TERMINE ESSENZIALE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il termine essenziale di consegna della fornitura della strumentazione è fissato al 15 maggio 2015 e comprende la posa in opera e installazione delle attrezzature fornite.

Tale termine è considerato, ad ogni effetto di legge, termine essenziale del contratto, ai sensi dell'art. 1457 del c.c. e, pertanto, ogni rischio di ritardo della consegna anche per cause di forza maggiore rimane a totale carico della Ditta.

Nell'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto per ritardo nella consegna, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché i beni oggetto della fornitura in opera non subiscano danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire tempestivamente, a suo totale carico, il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà pertanto essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

Prima della consegna dell'appalto, la Ditta dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione ogni eventuale ulteriore documentazione che le sarà richiesta ai fini della gestione delle attività di sicurezza e prevenzione relative al presente appalto.

All'atto della consegna, la Ditta dovrà consegnare, per tutto il materiale fornito, le relative schede di sicurezza predisposte secondo la normativa europea e nazionale vigente.

All'atto della consegna, la Ditta dovrà, altresì, presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino dettagliatamente la quantità e la natura dei beni e dei materiali consegnati.

Tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari per il presente appalto devono essere forniti dalla Ditta e sono determinati in base ai rischi propri individuati dalla Ditta per l'esecuzione dell'appalto stesso.

I beni non passano in proprietà dell'Amministrazione e quindi la Ditta non acquista il diritto al pagamento del corrispettivo, fino a quando non sia stato emesso il certificato di verifica di conformità di cui al successivo art. 11.

La firma del documento di trasporto al momento della consegna non costituisce in alcun modo certificazione di verifica di conformità o liquidabilità delle spettanze.

La Ditta è responsabile per ogni tipo di problema causato da parte di eventuali ditte di trasporto cui affiderà la consegna delle attrezzature.

ART. 7 - GARANZIA

La Ditta ha l'obbligo di garantire tutte le attrezzature fornite e le componenti costituenti il sistema, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per un periodo minimo di 24 mesi, decorrenti dalla data del verbale di verifica di conformità, ovvero per l'eventuale periodo più esteso offerto dalla Ditta in sede di gara. La garanzia, che riguarda tutte le parti delle strutture e della strumentazione compreso il software, deve comprendere anche le spese di trasferta, vitto e alloggio del personale tecnico per l'assistenza in loco

Pertanto la Ditta, fino al termine del periodo di garanzia, deve intervenire tempestivamente, entro le 48 ore lavorative dalla richiesta di intervento per effettuare tutte le riparazioni e/o sostituzioni necessarie, al fine di eliminare a sue spese tutti gli inconvenienti, i difetti, i guasti e le imperfezioni eventualmente emersi durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, da difetti

PER ACCETTAZIONE

dei materiali impiegati o per difetti di montaggio e funzionamento, da mancata esecuzione della manutenzione periodica o da qualsiasi altro fattore.

In caso di inadempimento della Ditta, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire da altre imprese gli interventi necessari ad eliminare difetti e imperfezioni, nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone i relativi importi alla Ditta.

Con l'accettazione del presente Capitolato la Ditta riconosce l'assunzione a proprio carico anche dell'obbligo del risarcimento all'Amministrazione di tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano essere causati da guasti, e/o anomalie funzionali dei beni oggetto di fornitura, sino alla fine del periodo di garanzia.

ART. 8 – SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA. MANUTENZIONE ORDINARIA

La Ditta, oltre a rispettare tutte le condizioni indicate nell'allegato tecnico "All. 1" deve, in particolare, eseguire, garantire e fornire quanto segue:

- Installazione e taratura di tutti i trasduttori oggetto della presente fornitura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: LVDT, celle di carico);
- Training sviluppato in due periodi successivi di almeno 3 gg cad: un primo periodo al momento dell'installazione, un secondo periodo su richiesta dell'operatore;
- Fornitura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: LVDT, celle di carico) da Ente certificato su richiesta dell'ente committente entro 1 anno dalla fine della garanzia;
- Certificazioni di taratura di tutti i trasduttori oggetto del presente appalto.
- Servizio di assistenza telefonica o internet

La Ditta si impegna, inoltre, a garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualità, prodotte dalla società costruttrice delle attrezzature.

La Ditta si impegna a garantire il servizio di manutenzione ordinaria della durata di 24 mesi, comprensivo di numero 100 ore/anno di manodopera di tecnici specializzati in loco, escluse ore viaggio. Eventuali ore non utilizzate nel corso dell'anno verranno accorpate con l'anno successivo. Il servizio deve comprendere anche le spese di trasferta, vitto e alloggio del personale tecnico per l'assistenza in loco, nonché i tempi di intervento entro 48 ore lavorative dalla richiesta.

Nel servizio si intendono comprese:

- la mano d'opera di tecnici specializzati per tutti gli interventi richiesti;
- una visita di manutenzione ordinaria all'anno;
- una sostituzione dell'olio idraulico senza lo smaltimento dell'olio prelevato che verrà comunque lasciato entro appositi contenitori;
- analisi olio idraulico;
- pulizia e/o sostituzione filtri;
- controllo e ricarica degli accumulatori presenti nel manifold;
- smontaggio delle servovalvole e regolazione dello zero di valvola;
- compilazione del registro relativo alla macchina in manutenzione.

Qualora la Ditta ritardi nell'eseguire le riparazioni ed i ripristini, l'Amministrazione ha facoltà di far eseguire da terzi gli interventi necessari addebitando alla Ditta stessa le spese sostenute nonché eventuali oneri e/o danni derivanti dal mancato utilizzo delle attrezzature.

Gli interventi devono essere effettuati presso i locali in cui è collocata la strumentazione.

La Ditta deve aggiornare e/o sostituire, ove necessario o richiesto, tutti i manuali e la documentazione delle strumentazioni su formato cartaceo ed elettronico per l'intero periodo di garanzia.

PER ACCETTAZIONE

ART. 9 - AFFIDAMENTO

L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche, delle norme regolamentari di Ateneo in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni stabilite e riportate nel presente Capitolato.

In particolare, la Ditta è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza:

- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa.
- delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

La fornitura del materiale dovrà essere comunque conforme alle norme europee e italiane.

La Ditta, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'esito di gara, dovrà presentare la documentazione che le sarà richiesta per la regolarizzazione dell'affidamento.

Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione e altri provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta potrà essere dichiarata decaduta qualora:

- dalle verifiche effettuate, sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell'autocertificazione, la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione della fornitura;
- non avvenga alla regolarizzazione dell'affidamento entro il termine stabilito.

L'aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Ditta, lo sarà per l'Amministrazione subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo.

La stazione appaltante subordina l'aggiudicazione definitiva della fornitura all'approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale Coordinamento e sviluppo della Ricerca - della rimodulazione del progetto CERISI.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTI APPALTO

Ai fini dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione provvede alla nomina del Direttore dell'esecuzione, che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante e, altresì, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

L'Amministrazione provvederà a comunicare alla Ditta i nominativi dei soggetti all'uopo designati quali Referenti per le misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori inerenti il presente appalto.

La Ditta deve affidare le funzioni di referente della fornitura, oggetto del presente Capitolato ad un responsabile con una qualifica professionale idonea in relazione alle attività comprese nell'oggetto dell'appalto.

ART. 11 - TERMINE ESSENZIALE PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità della fornitura deve essere effettuata e completata entro e non oltre la data del 22 maggio 2015, pena la risoluzione del contratto, come meglio specificato dall'art. 5 del disciplinare di gara. Tale verifica, documentata in apposito processo verbale, è volta ad accertare che la qualità e la quantità dei beni forniti, nonché le modalità di esecuzione rispondano a tutte le prescrizioni normative vigenti, alle condizioni contrattuali e a quanto presentato in sede di offerta.

Le operazioni di verifica verranno svolte alla presenza di un rappresentante della Ditta.

PER ABBEVIAZIONE

La Ditta è tenuta a provvedere in merito ai difetti e alle mancanze nell'esecuzione emerse in sede di verifica e di cui l'organo di verifica ordina la riparazione o sostituzione integrale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Ditta, che metterà a disposizione del soggetto incaricato della verifica stessa i mezzi necessari ad eseguirli.

Al termine delle operazioni, in caso di esito positivo, il soggetto incaricato della verifica provvederà a rilasciare il certificato di verifica di conformità.

Gli esiti positivi della verifica non esonerano comunque la Ditta da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni relative, ma vengano accertati successivamente.

ART. 12 - RESPONSABILITA'

La fornitura in opera della strumentazione è effettuata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della Ditta.

La Ditta è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione della fornitura, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Ditta garantisce, in ogni tempo, l'Amministrazione contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

La Ditta dichiara di osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 contenente *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* anche in relazione alle prestazioni dei collaboratori di cui si avvale a qualsiasi titolo.

ART. 13 - PENALITA' – INAPPLICABILITA'

Vista l'essenzialità dei termini di consegna, di cui all'art. 6 e di quello di verifica di conformità, ex art. 11 del presente Capitolato, nel caso di ritardo non è prevista alcuna penalità, ma il contratto verrà risolto di diritto come statuito dall'art. 1457 del Codice Civile.

In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Ditta. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nei termini di cui all'art. 11 del Codice dei contratti.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta è obbligata a costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare dell'importo dell'appalto al netto di IVA, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alla norme europee.

PER APPETTIZIONE

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.

La cauzione va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di RTI, tale deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal concorrente designato capogruppo con l'indicazione degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura del rischio anche per tutti loro, mentre in caso di Consorzio, dal consorzio medesimo, con l'indicazione delle ditte designate quale esecutrici della fornitura e della copertura del rischio anche per tutte le predette ditte.

La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, nonché l'eventuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 16 - FALLIMENTO DELLA DITTA O MORTE DEL TITOLARE

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova ditta subentrata.

In caso di fallimento della Ditta, l'Amministrazione recederà dal contratto a far data dal giorno delle relative procedure, salvo il caso in cui l'Amministrazione decida di applicare l'art. 140 del D.Lgs 163/2006.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare della Ditta (individuale), è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

ART. 17 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Eventuali modifiche della ragione sociale della Ditta dovranno essere comunicate dalla stessa con un anticipo di 5 (cinque) giorni e a mezzo PEC. Si precisa che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso dell'Amministrazione, la quale si riserva di verificare che le variazioni intervenute non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcune genere nel prodotto offerto e non alterino le garanzie previste nel caso di eventuale inadempimento della Ditta.

Il consenso sarà espresso a mezzo PEC entro i successivi 5 (cinque) giorni, decorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

ART. 18 - PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo della fornitura e posa in opera sarà pagato da questa Amministrazione in un'unica soluzione nei termini di legge, previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva della Ditta e a seguito di positiva verifica di conformità della fornitura.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 la Ditta è tenuta ad utilizzare ai fini dell'accreditamento del pagamento dovuto dall'Amministrazione, apposito cc. postale o bancario dedicato.

Fatturazione elettronica: a partire dal 31/3/2015 la ditta dovrà emettere fattura elettronica, per la quale si indica il **Codice Univoco d'Ufficio UFYJ26**.

PER ACCETTAZIONE

La fattura dovrà essere intestata al Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (C.A.R.E.C.I.) dell'Università degli Studi di Messina, Via Consolato del Mare n. 41 - 98122 Messina, codice fiscale 80004070837, partita IVA 00724160833, e dovrà riportate obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- oggetto della fornitura;
- numero di protocollo/Repertorio e data del contratto (prot. n./ Rep n. ____ del _____);
- riportare la dicitura "Progetto di Ricerca PON 2007/2013 CERISI a3_00422 - CUP J41D11000120007";
- numero di CIG.

Split Payment: in ottemperanza agli obblighi di cui al D.M. 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a far data dal 1° gennaio 2015 la fattura deve essere emessa con l'annotazione "art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/72 – scissione pagamento" .

Gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sussistono anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e di tutti gli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'appalto. Gli stessi assumo gli obblighi di tracciabilità con apposita clausola inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti a qualsiasi titolo per l'esecuzione dell'appalto.

ART. 19 - GARANZIA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La Ditta assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento della fornitura sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovessero derivare dalla fornitura e posa in opera delle attrezzature.

ART. 20 - CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del Codice dei contratti. E' vietata, da parte della Ditta, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice dei contratti.

In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 21 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito ai sensi e con le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nei limiti indicati dal disciplinare di gara

Il subappalto è consentito solo per le parti della fornitura specificamente indicate dal concorrente, a tale scopo, all'atto dell'offerta.

ART. 22 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai sensi degli artt. 6, 11 e 21 del presente Capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto:

- nel caso di fornitura di bene/i diverso/i da quello offerto/i in gara o non corrispondente/i al contratto quanto a caratteristiche quantitative e/o qualitative;

PER ACCETTAZIONE

- per inadempienze contrattuali gravi;
- in caso di cessione del contratto, subfornitura e subappalto non autorizzato;
- quando la Ditta non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto;
- in caso di sospensione della fornitura, posa in opera per fatto della Ditta;
- in caso di recidiva nella effettuazione di forniture parziali;
- in caso di recidiva per mancata sostituzione di forniture non accettate;
- se la Ditta, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato, dimostra grave imperizia o negligenza tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura, posa in opera e installazione;
- per motivo di pubblico interesse;
- in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta.

La Ditta si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 contenente il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto presidenziale il contratto è risolto di diritto, in caso di violazione degli obblighi di condotta ivi prescritti.

Il contratto è altresì risolto in caso di violazione degli obblighi previsti dal *"Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa"* stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, l'Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora *Autorità nazionale anticorruzione*), le Prefetture siciliane, l'INAIL e l'INPS ed a cui ha aderito l'Amministrazione in data 31/7/2013 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, comma 4 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute e/o delle forniture eseguite, dei mancati guadagni.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto i beni consegnati saranno restituiti alla Ditta, anche se eventualmente manomessi o comunque sottoposti ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. Le spese di restituzione dei beni restano a totale carico della Ditta.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura e posa in opera, in danno alla Ditta alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Ditta.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta alla Ditta a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

PER APPETTAZIONE

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte della Ditta dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

ART. 24 - NOTIFICAZIONI

Tutte le intimazioni e/o comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto sono inviate dall'Amministrazione all'indirizzo P.E.C. indicato dalla Ditta, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati conferiti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del procedimento di gara e della stipulazione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione, sono interamente a carico della Ditta senza diritto di rivalsa.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente l'appalto è competente in via esclusiva il Foro di Messina.

ART. 28 - RINVIO.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii), la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.), nonché le disposizioni del Codice Civile, le altre leggi, regolamenti e la normativa regolamentare di Ateneo, vigenti in materia, in quanto applicabili.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico



PER ACCETTAZIONE



Università degli Studi di Messina

Allegato tecnico ALL 1


CAPITOLATO TECNICO DI GARA – CIG 6157609BAF

La strumentazione richiesta corrisponde a una macchina per la determinazione del coefficiente di attrito delle superfici di scorrimento di dispositivi sismici.

1. CARATTERISTICHE MINIME DEL SISTEMA: MACCHINA PER LA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO DELLE SUPERFICI DI SCORRIMENTO DI DISPOSITIVI SISMICI

La macchina deve consentire l'esecuzione di prove di attrito a breve termine sia su provini costituiti da lastre di PTFE con cavità ed incassate (le cui caratteristiche sono specificate nel paragrafo 5.2 della UNI EN 1337-2), che su provini in materiale composito di tipo CM1 e di tipo CM2 (le cui caratteristiche sono specificate nel paragrafo 5.3 della UNI EN 1337-2).

In particolare, in funzione della tipologia di provino, le dimensioni geometriche delle piastre di supporto dei provini devono essere conformi alle specifiche indicate nella norma (figura D.2 per provini in PTFE; figura D3 per provini compositi). La figura a seguire dettaglia quanto previsto dalla norma.



per accettazione

Il sistema di prova dovrà essere composto da:

- telaio a quattro colonne dimensionato per una forza verticale di 500kN;
- Attuatore oleodinamico ad asse verticale avente f.s. non inferiore a 500 kN, corsa 100mm, provvisto di servovalvola ed LVDT. L'attuatore deve essere in grado di esplicitare il carico verticale centralmente ai provini.
- Attuatore oleodinamico ad asse orizzontale avente le seguenti caratteristiche: corsa ± 50 mm, completo di servovalvola e LVDT, idoneo ad eseguire prove dinamiche con frequenza fino a 8 Hz, capace di esplicitare una forza massima orizzontale avente non inferiore a 100 kN.
- Manifold di distribuzione idraulica con allacciamento all'impianto principale di distribuzione esistente, completo di quadro elettrico per interfacciamento con unità elettronica di controllo.
- n.3 trasduttori di forza estensimetrici per l'asse verticale, f.s. 500 kN, precisione 0.03% riferita al f.s.
- n.1 trasduttore di forza estensimetrico per l'asse orizzontale, f.s. 100 kN, precisione 0.5% riferita al f.s.
- n.1 trasduttore di forza estensimetrico per l'asse orizzontale, f.s. 50 kN, precisione 0.5% riferita al f.s.
- traversa laterale mobile in altezza in grado di assorbire carichi laterali e di posizionarsi in asse con provini di vario spessore.
- Unità di traslazione orizzontale, dotata di pattini a ricircolo di rulli in grado di sostenere il carico verticale massimo di prova.
- protezione di sicurezza perimetrale.
- sistema di supporto provini per le due tipologie (TFE, materiale composito di tipo CM1 e di tipo CM2).
- set di tubazioni idrauliche per connessione alla centrale idraulica esistente.
- fornitura di olio idraulico.

Il sistema deve essere configurato in modo da risultare compatibile con il sistema di controllo elettronico TRIO RT3 e il sistema idraulico (centrale idraulica e impianto di distribuzione olio) già presenti.

Il sistema dovrà essere corredato da notebook avente le seguenti caratteristiche minime:

- processore Intel®Core i7 (quad-core 2.80GHz, Turbo 3.80 GHz, 6Mb con scheda grafica HD 4600).
- Scheda grafica con 2Gb di GDDR5.
- Display touch-screen retroilluminato Led da 15.6" con TrueLife e risoluzione FHD (1920x1080).
- Memoria DDR3 da 8Gb a 1600MHz.
- Disco rigido costituito da unità ibrida allo stato solido da 2.5" e 500Gb con unità Flash da 8 Gb.
- Lettore smart card per schermo HD/FHD.
- Adattatore per alimentazione.
- Batteria agli ioni di litio.
- Unità ottica DVD+/-RW 8x.
- Scheda di rete con Bluetooth 4.0 LE integrato, formato Mini PCI-Express a medio profilo, standard Wi-Fi supportati 802.11b, 802.11g e 802.11n.
- Sistema operativo minimo: Windows 7 Professional (64bit) in italiano;

per accettazione

2. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Della durata di 24 mesi, comprensivo di numero 100 ore/anno di manodopera di tecnici specializzati in loco, escluse ore viaggio. Eventuali ore non utilizzate nel corso dell'anno verranno accorpate con l'anno successivo. Il servizio deve comprendere anche le spese di trasferta, vitto e alloggio del personale tecnico per l'assistenza in loco, nonché i tempi di intervento entro 48 ore lavorative dalla richiesta.

Nel servizio si intendono comprese:

- la mano d'opera di tecnici specializzati per tutti gli interventi richiesti;
- una visita di manutenzione ordinaria all'anno;
- una sostituzione dell'olio idraulico senza lo smaltimento dell'olio prelevato che verrà comunque lasciato entro appositi contenitori;
- analisi olio idraulico;
- pulizia e/o sostituzione filtri;
- controllo e ricarica degli accumulatori presenti nel manifold;
- smontaggio delle servovalvole e regolazione dello zero di valvola;
- compilazione del registro relativo alla macchina in manutenzione.

3. SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- Fornitura imballo, trasporto, posa in opera e assicurazione sono a carico della ditta aggiudicatrice.
- Tutte le opere ed installazioni necessarie per il funzionamento della strumentazione sono a carico della ditta aggiudicatrice.
- Un sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara
- Installazione e taratura di tutti i trasduttori oggetto della presente fornitura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: LVDT, celle di carico).
- Training sviluppato in due periodi successivi di almeno 3 gg cad: un primo periodo al momento dell'installazione, un secondo periodo su richiesta dell'operatore.
- Manuali e documentazione su formato cartaceo ed elettronico.
- Certificazioni di taratura di tutti i trasduttori oggetto della presente fornitura.
- Fornitura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: LVDT, celle di carico) da Ente certificato su richiesta dell'ente committente entro 1 anno dalla fine della garanzia.
- Tempo massimo previsto per fornitura, posa in opera ed installazione: 15 maggio 2015
- La fornitura si riferisce a strumentazioni nuove di fabbrica.
- Garanzia minima: 24 mesi dalla data di collaudo. La garanzia, che riguarda tutta le parti delle strutture e della strumentazione compreso il software, deve comprendere anche le spese di trasferta, vitto ed alloggio del personale tecnico per l'assistenza in loco. Tempi di intervento: entro le 48 ore lavorative dalla richiesta.
- Servizio di assistenza telefonica o internet.
- Manutenzione ordinaria: per condizioni e modalità si rinvia al paragrafo 2 "Servizio di manutenzione ordinaria".

per accettazione
